PILLOLA FISCALE N. 38/2023

Nessuna «autonoma» imposta di registro sulla clausola penale contenuta **NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**

Sentenza Corte di Cassazione n. 30983 del 7.11.2023

- Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione interviene con una importante pronuncia in merito alla questione sottopostale riguardante l'assoggettamento ad autonoma tassazione, ai fini dell'imposta di registro, della clausola penale contenuta all'interno di un contratto (nel caso di specie, di locazione).
- In via preliminare i Supremi Giudici rammentano che la clausola penale ha, secondo la previsione codicistica (art. 1382 c.c.), la funzione di sostenere l'esatto, reciproco e tempestivo adempimento delle obbligazioni «principali» originate dal contratto nel quale essa è contenuta di talché essa non ha una causa «propria» e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto che la contiene; infatti, la clausola penale non può sopravvivere autonomamente rispetto al contratto ed essa attiene, per inscindibile funzione e intrinseca natura, all'unitaria disciplina del contratto cui accede.
- Detta clausola, chiarisce la Corte, svolge una funzione non tanto sanzionatoria-punitiva, quanto di risarcimento forfettario del danno, essendo volta a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
- Sulla base di tali premesse la Suprema Corte giunge alla conclusione che la clausola penale si sottrae all'applicazione della disposizione di cui all'art. 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986 (T.U.R. – Testo Unico Imposta di Registro), secondo cui tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione, per essere invece osservata secondo quanto disposto all'art. 21, comma 2, T.U.R., in base al quale la pluralità delle disposizioni contenute in un atto genera una sola tassazione (quella riguardante la disposizione da cui deriva l'imposta di registro più elevata) quando tali disposizioni derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Studio Legale Tributario

Biscozzi Nobili Piazza

Corso Europa, 2 – Milano +39 02 7636931







